



31267-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SEZIONE FERIALE PENALE

Composta da

Emanuele Di Salvo	- Presidente -	Sent. n. sez. 24
Sergio Beltrani		CC - 16/08/2022
Francesco Centofanti		R.G.N. 26351/2022
Alessandro Maria Andronio		
Fabrizio D'Arcangelo	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

\_\_\_\_\_ ) (Germania) il

avverso la sentenza del 15.07.2022 emessa dalla Corte di appello di Genova

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;  
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso;  
udite le richieste del difensore, avvocato \_\_\_\_\_, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha disposto la consegna di \_\_\_\_\_ all'autorità giudiziaria tedesca, in

fe

attuazione di un mandato di arresto processuale emesso in data 21 agosto 2015 dal Procuratore della Repubblica di Regensburg, in ordine al procedimento instaurato a suo carico per i reati di evasione fiscale e contributiva commessi in Svizzera e in Germania dal 2008 al 2014, con esclusione delle dichiarazioni omesse o infedeli nella parte riguardante «l'imposta sulle attività commerciali» corrispondente nell'ordinamento italiano all'IRAP.

La Corte di appello ha anche disposto che l'esecuzione del mandato di arresto europeo sia subordinata alla condizione che la persona richiesta in consegna, dopo essere stata sottoposta a processo nel Paese richiedente, sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena eventualmente irrogata dallo Stato membro emittente, in quanto il \_\_\_\_\_, cittadino europeo, risiede stabilmente in territorio italiano da oltre cinque anni.

2. L'avvocato \_\_\_\_\_, difensore del \_\_\_\_\_ ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo cinque motivi e, segnatamente:

- l'inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità e, segnatamente, dell'art. 17, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto la Corte di appello di Genova avrebbe attuato in modo incompleto il contraddittorio tra le parti in ordine alla richiesta di consegna e, in particolare, non avrebbe consentito alla difesa di controdedurre in ordine alla memoria depositata dal Procuratore Generale all'udienza del 15 luglio 2022;

- l'inosservanza dell'art. 6, comma 1, lett. d), g) ed e) della legge n. 69 del 2005 in relazione agli artt. 4, 5, 10 *bis* e 10 *ter* del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto la Corte di appello di Genova avrebbe disposto la consegna, in luogo di richiedere chiarimenti all'autorità giudiziaria emittente, pur a fronte di carenze documentali ravvisabili nel mandato di arresto europeo e della sua incompletezza grafica;

- la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. e), della legge n. 69 del 2005, in quanto la Corte di appello di Genova avrebbe disposto la consegna del \_\_\_\_\_ pur in difetto della doppia punibilità delle condotte contestate nel mandato di arresto europeo, in quanto le corrispondenti fattispecie interne (artt. 10 *bis* e 10 *ter* d.lgs. n. 74 del 2000) sarebbero punite con una pena massima inferiore a tre anni di reclusione ed avrebbero ad oggetto l'imposta sul commercio, che non ha equivalenti nella legislazione tributaria italiana;

- la violazione del principio del *ne bis in idem* internazionale (e, segnatamente, dell'art. 3, par. 2, della Decisione quadro 2002/584/GAI), in quanto la persona richiesta in consegna sarebbe stata giudicata per i medesimi fatti dal Tribunale di Berna, con sentenza del 21 dicembre 2020, e, dunque, non sarebbe ammissibile la celebrazione di un secondo giudizio da parte di altra autorità giudiziaria;

- la violazione degli artt. 32 della Costituzione, 1, par. 3 della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, 3, 4 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto la Corte di appello di Genova avrebbe omesso di differire la richiesta di consegna del \_\_\_\_\_, ultrasettantenne provato «dalle fatiche di una vita vissuta negli ultimi sei anni praticamente da solo e in mezzo ai campi», anzitutto al fine di consentire accertamenti medici sulle sue condizioni di salute.

3. L'avvocato \_\_\_\_\_ n data 9 agosto 2022, ha depositato un motivo aggiunto, nel quale ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e segnatamente degli artt. 370 del codice penale tedesco (*Strafgesetzbuch*), 152 e 157 del codice di procedura penale tedesco (*Strafprozessordnung*); 6, comma 1, lett. d), e), g) e 16 della legge n. 69 del 2005, in relazione agli artt. 4, 5, 10 *bis*, 10 *ter* d.lgs. n. 74 del 2000.

Rileva il difensore che, nonostante siano ormai trascorsi quattordici anni dalla realizzazione delle condotte di esterovestizione poste a fondamento del mandato di arresto europeo, l'indagine nei confronti del ricorrente - intrapresa nel 2015 ed iscritta al numero di fascicolo 151 Js 15909/15 -, non sarebbe ancora conclusa e deduce che la Corte di appello di Genova avrebbe dovuto rigettare la richiesta di consegna, in quanto l'esecuzione del mandato di arresto europeo, esponendo il ricorrente a una lunga carcerazione preventiva e a una condanna esemplare, sarebbe sproporzionata.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere ~~dichiarato infondato~~ <sup>CONSIDERATO</sup> in quanto i motivi proposti sono infondati.

2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di norme processuali previste a pena di nullità e, segnatamente, dell'art. 17, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto la Corte di appello di Genova avrebbe attuato in modo incompleto il contraddittorio tra le parti in ordine alla richiesta di consegna e, in particolare, non avrebbe consentito alla difesa di controdedurre in ordine alla memoria depositata dal Procuratore Generale all'udienza del 15 luglio 2022.

Il ricorrente deduce, in particolare, che il Presidente della Corte di appello, all'udienza del 1 luglio 2022, aveva invitato le parti a concludere e il Procuratore

Generale aveva rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo di non darsi corso alla consegna per mancanza del requisito della doppia punibilità.

La Corte di appello aveva, tuttavia, rinviato all'udienza del 15 luglio 2022 al mero fine di consentire alla difesa di versare in atti, nelle forme della perizia giurata, il parere *pro veritate* reso dal Prof. Avv. \_\_\_\_\_ esperto in diritto penale tributario tedesco, peraltro già depositato, ancorché con traduzione non asseverata.

A questa udienza, tuttavia, la Procura Generale aveva mutato le proprie determinazioni, depositando una memoria in udienza, e la Corte di appello aveva disposto la consegna del \_\_\_\_\_ senza consentire alla difesa del ricorrente di controdedurre, differendo la decisione.

Ad avviso del ricorrente, dunque, la Corte di appello avrebbe violato l'art. 17 della legge n. 69 del 2005, in quanto, come ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, la corte di appello chiamata a pronunciarsi sulla consegna può decidere solo all'esito di un'udienza camerale in cui sia stato pienamente ed effettivamente assicurato il contraddittorio tecnico tra le parti sull'esistenza delle condizioni per la consegna, a pena di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11983 del 30/03/2022, Perica, Rv. 283052-02).

### 3. Il motivo è infondato.

L'art. 17, comma 1, della legge n. 69 del 2005 stabilisce che la Corte d'appello decide sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna con sentenza emessa all'esito di una procedura in forma camerale, dopo aver sentito il Procuratore generale, il difensore e, se compare, la persona richiesta in consegna.

La violazione dedotta dal ricorrente è, tuttavia, nella specie insussistente, in quanto la Corte di appello ha deciso sull'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria tedesca all'esito di un'udienza camerale in cui il contraddittorio tecnico tra le parti è stato pienamente ed effettivamente assicurato.

La Corte di appello di Genova, infatti, all'udienza del 15 luglio 2022 ha nuovamente sentito il Procuratore Generale e la difesa della persona richiesta in consegna prima di ritirarsi in camera di consiglio e di deliberare la consegna del \_\_\_\_\_.

Dal verbale di udienza risulta, peraltro, che la difesa del \_\_\_\_\_ ha avuto modo di controdedurre in modo pieno ed effettivo in ordine alla memoria depositata e alle richieste rassegnate dal Procuratore Generale, eccependo l'inammissibilità della memoria presentata dal Procuratore generale e della modifica delle conclusioni rassegnate alla precedente udienza del 1 luglio 2022.

Nell'ambito di questo motivo il ricorrente ha anche rilevato difformità tra la copia della sentenza impugnata trasmessa al difensore a mezzo pec in data 18

luglio 2002, alle ore 8,00, e quella successivamente trasmessa il medesimo giorno alle ore 10.48.

Il ricorrente, tuttavia, non ha espressamente dedotto alcuna violazione di legge sul punto e, comunque, la sequenza di comunicazioni poste in essere dalla cancelleria della Corte di appello, conclusasi con la correzione di errore materiale posta in essere dal Presidente del Collegio che ha sottoscritto la sentenza, non ha recato alcun pregiudizio alla parte.

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 6, comma 1, lett. d), g) ed e) della legge n. 69 del 2005 in relazione agli artt. 4, 5, 10 *bis* e 10 *ter* del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto la Corte di appello di Genova avrebbe erroneamente disposto la consegna del \_\_\_\_\_ pur a fronte di evidenti carenze documentali del mandato di arresto europeo e della sua incompletezza grafica.

Deduce il ricorrente che le informazioni fornite nel mandato di arresto europeo non soddisferebbero i requisiti previsti dalla Decisione quadro 2002/584/GAI e dalla legge italiana di attuazione.

Nel proprio parere *pro veritate*, infatti, il Prof. Avv. \_\_\_\_\_ al avrebbe rilevato che: i reati per cui procede l'autorità giudiziaria tedesca (§370 AO) potrebbero al massimo essere punibili ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, ma non sussisterebbe la doppia incriminazione secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 69 del 2005; la presunta evasione dell'imposta sul commercio ("GewSt") non sarebbe punibile in territorio italiano, in quanto la stessa non è assimilabile ad alcuna imposta italiana; il divieto di doppia punizione sancito dall'art. 54 della Convenzione di Schengen precluderebbe la consegna del \_\_\_\_\_ e, comunque, la consegna di un soggetto di settant'anni porterebbe a una prolungata detenzione preventiva.

Ad avviso del ricorrente, inoltre, nella traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo i capi di imputazione formulati sarebbero caratterizzati da assoluta genericità; difetterebbe, infatti, una descrizione, ancorché generica e succinta dei fatti contestati, e le condotte descritte sembrerebbero essere sorrette dall'elemento psicologico della colpa e non già del dolo, come nei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000.

La Corte di appello di Genova, dunque, avrebbe disposto la consegna del \_\_\_\_\_ ancorché il mandato di arresto europeo abbia ommesso di fornire tutti gli elementi utili alla decisione sulla consegna e abbia ommesso di indicare le specifiche fonti di prova e, segnatamente, senza previamente richiedere informazioni integrative all'autorità giudiziaria emittente.

5. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01). È, parimenti, inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice *a quo*, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).

Il ricorrente, infatti, si è limitato a ribadire le censure svolte nella memoria depositata all'udienza del 15 marzo 2022, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto il mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria tedesca conforme al paradigma delineato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 69 del 2005, così come riformulato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 e che, a differenza della disciplina previgente, sancisce il principio, conforme alla decisione quadro 2002/584/GAI, dell'autosufficienza documentale del mandato di arresto europeo.

La disciplina riformata, del resto, trova applicazione nel caso di specie, secondo quanto disposto dall'art. 28 d.lgs. n. 10 del 2021, in quanto, ancorché il mandato di arresto europeo sia stato emesso nel 2015, l'arresto della persona richiesta in consegna è avvenuto solo in data 3 marzo 2022 e, dunque, nel vigore della disciplina attuale.

6. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. e), della legge n. 69 del 2005, in quanto la Corte di appello di Genova avrebbe disposto la consegna del ~~\_\_\_\_\_~~ pur in difetto della doppia punibilità delle condotte contestate nel mandato di arresto europeo.

Ad avviso del ricorrente, le condotte descritte nel mandato di arresto europeo sembrerebbero essere sorrette dall'elemento psicologico della colpa e non già del dolo, come nei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000.

Le corrispondenti fattispecie interne (artt. 10 *bis* e 10 *ter* d.lgs. n. 74 del 2000), inoltre, sarebbero punite con una pena massima inferiore a tre anni di reclusione ed avrebbero ad oggetto l'imposta sul commercio, che non ha equivalenti nella legislazione tributaria italiana (e, comunque, non nell'IRAP e nell'IRES).

7. Il motivo è infondato.

L'art. 7, comma 1, della legge n. 69 del 2005, intitolato «casi di doppia punibilità», sancisce che «L'Italia dà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato».

Il secondo comma di tale disposizione, così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, aggiunge che «Ai fini di cui al comma 1, per i reati in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, non è necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte o contenga lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione».

Questa disposizione ha, peraltro, anche abrogato il limite edittale di tre anni di reclusione, che figurava, con riferimento agli illeciti penali tributari, nella versione originaria della legge n. 69 del 2005.

Questa Corte ha, peraltro, rilevato che «non può ritenersi che il recente intervento normativo abbia innovato la sedimentata giurisprudenza di legittimità, formatasi già nella materia estradizionale e sostanzialmente richiamata in tema di mandato di arresto europeo, secondo cui, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, non è richiesto che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è comunque necessario, oltre che sufficiente, che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti, non rilevando, invece, l'eventuale diversità del titolo, degli elementi richiesti per la configurazione del reato, oltre che del trattamento sanzionatorio (Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, Stoimenovsky, Rv. 235947; Sez. 6, n. 24771 del 18/6/2007, Porta, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 4538 del 01/02/2012, Cozma, Rv. 251790; Sez. 6, n. 19406 del 17/05/2012, Ferrari, Rv. 252723; Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, Bernard, Rv. 269918; Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017, Majkowska, Rv. 270405). Ne consegue che, con specifico riferimento alla materia fiscale e valutaria, mentre non rilevano la denominazione del tributo o l'eventuale previsione normativa di soglie di rilevanza penale della condotta o di condizioni di punibilità, è decisivo il nucleo essenziale della fattispecie, che ne racchiude il disvalore: ovvero, nello specifico, l'inosservanza delle imposizioni doganali per qualsiasi tipo di merce ed anche per quantitativi imprecisati, che, invece, per il legislatore italiano, non merita una sanzione penale ma soltanto di tipo amministrativo» (Sez. 5, n. 21336 del 26/05/2021, Brocai, Rv. 281509 - 01).

La giurisprudenza di legittimità, del resto, costantemente ribadisce che, in tema di mandato di arresto europeo, la condizione della doppia incriminabilità risulta espressamente mitigata, con riferimento alla materia delle tasse e delle imposte, dalla previsione dell'art. 7, comma secondo, della legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto non si richiede una perfetta sovrapposibilità tra la fattispecie prevista dall'ordinamento estero e quella contemplata dall'ordinamento italiano, ma solo che esse risultino analogicamente assimilabili (*ex plurimis*: Sez. 6, n. 51014 del 30/10/2019, Di Stefano, Rv. 277444 - 01; Sez. 6, 18/02/2015, Bertinato, Rv. 262806).

La Corte di appello di Genova ha fatto buon governo di tali principi, rilevando come le condotte illecite descritte nel mandato di arresto europeo consistono nella «presentazione di dichiarazioni fiscali con contenuto errato», al fine di evadere l'imposta sul reddito, siano riconducibili non solo alle previsioni degli artt. 10 *bis* e 10 *ter* d. l.gs. n. 74 del 2000, sotto il profilo dell'omesso versamento dell'IVA, ma anche dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 sotto il profilo della dichiarazione infedele in ordine all'IVA e all'imposta sui redditi.

D'altra parte, la Corte di appello di Genova ha congruamente rilevato che, ancorché nel mandato di arresto europeo si faccia riferimento a «dichiarazioni dei redditi erronee», in ragione delle modalità della condotta contestata (l'esterovestizione) e dell'ammontare di imposta evasa, non si sarebbe in presenza di condotte sorrette dalla colpa, quanto dal dolo, posto che il \_\_\_\_\_, al fine di evitare la tassazione dei proventi aziendali per l'importo di 5,73 milioni di euro, avrebbe creato una entità fittizia in svizzera, che, tuttavia, erogava i propri servizi legali dalla Germania e, segnatamente, da \_\_\_\_\_, consentendo a compagnie assicurative tedesche di evadere le imposte.

8. Con il quarto motivo il difensore censura la violazione del principio del *ne bis in idem* internazionale (e, segnatamente, dell'art. 3, par. 2, della Decisione quadro 2002/584/GAI), in quanto la persona richiesta in consegna sarebbe stata giudicata per i medesimi fatti dal Tribunale di Berna, con sentenza del 21 dicembre 2020, e, dunque, non sarebbe ammissibile la celebrazione di un secondo giudizio da parte di altra autorità giudiziaria.

9. Il motivo è infondato.

La Corte di appello di Genova ha correttamente rilevato che il principio del *ne bis in idem*, sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non può essere invocato per le condanne emesse da uno Stato terzo, quale la Confederazione elvetica, e che il divieto di *bis in idem* non costituisce principio



generale del diritto internazionale ex art. 10 Cost. (*ex plurimis*: Sez. 3, n. 34576 del 18/05/2021, C., Rv. 282796 - 01).

Nel caso di specie, tuttavia, la condanna del Tribunale di Berna ha ad oggetto violazioni dell'art. 96, comma 1, lett. A) della legge sull'imposta sul valore aggiunto elvetica, poste in essere per aver conseguito una detrazione di imposta senza averne il motivo, e non già delle imposte tedesche, in relazioni alle quali è stato emesso il mandato di arresto europeo.

Non sussiste, pertanto, *l'idem factum* idoneo a fondare, in ipotesi, l'applicazione della garanzia del *ne bis in idem*.

10. Con il quinto motivo il ricorrente censura la violazione degli artt. 32 della Costituzione, 1, par. 3 della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, 3, 4 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto la Corte di appello di Genova avrebbe omesso di differire la richiesta di consegna del \_\_\_\_\_ ultrasettantenne e provato «dalle fatiche di una vita vissuta negli ultimi sei anni praticamente da solo e in mezzo ai campi», anzitutto al fine di consentire accertamenti sulle sue condizioni di salute.

11. Il motivo è inammissibile.

L'art. 18 del d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 ha modificato l'art. 22 della legge n. 69 del 2005, ammettendo il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna nella disciplina del mandato di arresto europeo solo «per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale».

La formulazione attuale del primo comma dell'art. 22 della legge n. 69 del 2005, pertanto, non solo ha limitato la cognizione Corte di cassazione ai soli vizi di legittimità, escludendo i vizi di motivazione, ma ha anche soppresso il sindacato «anche nel merito» che spettava alla Corte di legittimità nella disciplina previgente (*ex plurimis*: Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Gheorge, Rv. 282911-01).

Nella disciplina vigente, dunque, assumono rilievo solo quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Il ricorrente, pur formalmente deducendo l'erronea applicazione di legge, in realtà contesta la valutazione espressa dalla Corte di appello di Genova in ordine alle proprie condizioni di salute e inammissibilmente ne prospetta una rinnovata valutazione nel merito, sollecitando un sindacato di fatto invero precluso a questa Corte di legittimità.

Deve, peraltro, rilevarsi, conformemente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che in tema di mandato d'arresto europeo, le ragioni che inducono a ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute del consegnando non sono annoverate dall'art. 18 della legge n. 69 del 2005 tra le cause di rifiuto della consegna, ma attengono alla fase esecutiva della stessa e possono essere fatte valere mediante istanza alla Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 23, comma terzo, della medesima legge, in quanto costituiscono una condizione personale soggetta a modificazione, anche repentina, nel corso del tempo e, pertanto, non utilmente rappresentabile nelle fasi procedurali anteriori all'esecuzione del provvedimento di consegna (*ex plurimis*: Sez. 6, n. 2492 del 19/01/2022, Del Vecchio, Rv. 282678 - 01; Sez. 6, n. 7489 del 15/02/2017, Yassir Farag, Rv. 269110 - 01; Sez. 6, n. 108 del 30/12/2013 (dep. 03/01/2014), Di Giuseppe, Rv. 258460 - 01).

Nel caso di specie, peraltro, le patologie dedotte dalla difesa del ricorrente («bronchite cronica, insufficienza respiratoria, episodi anginosi da verificare, perdita di memoria, addome piano con doloribilità») non paiono riconducibili alla nozione di «gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili» per le quali la Corte costituzionale, con ordinanza n. 216 del 2021, ha disposto di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): «se l'art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, letto alla luce degli artt. 3, 4 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (CDFUE), debba essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria di esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole».

12. Con il motivo aggiunto il difensore del ricorrente ha ribadito le censure svolte nel ricorso e ha dedotto che l'esecuzione del mandato di arresto europeo, esponendo il ricorrente a una lunga carcerazione preventiva e a una condanna esemplare, si rivelerebbe sproporzionata.

13. Il motivo, reiterativo di censure già ampiamente svolte, è, tuttavia, inammissibile relativamente al profilo della dedotta sproporzione dell'entità della condanna che potrebbe essere irrogata dall'autorità giudiziaria tedesca, in quanto non ha ad oggetto un punto della decisione impugnata collegato con quello

enunciato nell'originario ricorso (Sez. U, n. 25 febbraio 1998, n. 4683, Bono, Rv. 210259).

14. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 16/08/2022.

Il Consigliere estensore  
Fabrizio D'Arcangelo



Il Presidente  
Emanuele Di Salvo

